



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 139 del 30/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
BALLANTINI LEONELLO	no	GIANNETTI MATTEO	si
BISCOTTINO RAIMONDO	si	LAMPREDI ALESSIO	no
BONURA FRANCESCO	si	MONTAGNANI STEFANO	si
BURRESI ILARIA	si	ONCINI RITA	si
CALDERONE ENZO	si	PERNICI COSTANZA	si
CARRIERO CARLO	si	PRINCIPI RUDY	si
CHIRICI PAOLO	no	PROFETI ANDREA	no
D'APICE GRAZIANO	si	SCARASCIA STEFANO	si
DONATI DANIELE	si	SCHILLACI CRISTINA	no
FABBIANI FRANCESCA	si	TESTA ROBERTO	si
FERRETTI ROBERTA	no	TULIN ALESSANDRO	si
FRANCHI DAVIDE SAMUELE	si	MARABOTTI CLAUDIO	si
GHELARDINI FULVIO	si		
ALESSIO			

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Partecipano gli assessori: Cantini Giacomo, Masoni Susanna, Nardone Donato, Santinelli Cristina, Settino Mario.

Si da atto che i Consiglieri Giannetti Matteo e Pernici Costanza e l'Assessore Masoni Susanna hanno partecipato alla discussione e alla votazione della presente deliberazione in modalità videoconferenza collegandosi da remoto;

Assiste Il Vicesegretario **Gabriele Gasparini**.

Alle ore **08:40** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Burresi Ilaria nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che continua ad essere disciplinata dalla L. n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e ha previsto che i documenti di riscossione emessi dal 1° luglio 2020 devono contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022 che ha approvato il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF) in vigore dal 1° gennaio 2023, che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio e di standard di qualità ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione 6 novembre 2023, N.1/DTA/2023 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato di rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" secondo cui dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2026 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" relativo al periodo 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 57 bis comma 2 D.L. 124/2019 relativo alla previsione di condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al

gas e al servizio idrico integrato, sulla base dei criteri successivamente definiti con decreto Presidente Consiglio dei Ministri;

- il D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025 con il quale è stato previsto:
 - l'accesso al bonus sociale per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.530,00 (€ 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro figli a carico);
 - il bonus, riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2025, equivale ad una riduzione del 25% della Tassa sui rifiuti;
 - istituzione da parte di ARERA di un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, per la copertura degli oneri;
- la delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF istitutiva della nuova componente tariffaria UR3a destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, pari ad € 6,00 ad utenza;
- la delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29.07.2025, con la quale sono state disciplinate le modalità applicative del cosiddetto bonus sociale TARI di cui al D.L. n. 124/2019, nei termini che seguono:
 - presentazione da parte degli aventi diritto della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'elaborazione dell'ISEE;
 - trasmissione da parte dell'INPS al Sistema Informativo Integrato, gestito per conto di ARERA, dalla società Acquirente Unico;
 - Trasmissione da parte di Acquirente Unico dei dati relativi alle dichiarazioni sostitutive uniche al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie (SGate) entro il 1° febbraio 2026;
 - Verifica da parte di SGate dell'unicità dell'agevolazione per ogni nucleo familiare;
 - Trasmissione da parte di SGate dei dati dei potenziali beneficiari del bonus sociale agli enti erogatori (nel caso di specie il Comune di Rosignano M.mo) entro il 1° marzo 2026;
 - Verifica da parte dell'ente dell'iscrizione in banca dati TARI dell'utenza domestica a favore di uno dei membri del nucleo familiare ammesso al beneficio, con individuazione dell'abitazione per la quale viene riconosciuto il bonus, ed eventuale regolarizzazione della posizione;
 - quantificazione del bonus spettante (pari al 25% del tributo dovuto per l'anno 2025), con riconoscimento al contribuente del beneficio nella bollettazione afferente all'anno 2026, emessa entro il 30 giugno 2026, in alternativa alla compensazione con eventuali insoluti pregressi, oppure con rimessa diretta in caso di cessazione dell'utenza;
- la delibera ARERA n. 2/2026/R/com del 20.01.2026, con la quale sono stati aggiornati i valori soglia ISEE per l'accesso, tra l'altro, al bonus sociale rifiuti dal 1° gennaio 2026, da € 9.530,00 ad € 9.796,00;
- il comma 702 dell'art. 1 L. n. 147/2013 che, in ogni caso, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la propria precedente deliberazione, nella seduta odierna, relativa alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, Ato Toscana Costa, con determinazione del Direttore Generale n. 120 del 21/07/2026, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone, per l'anno 2026, un costo complessivo per il Comune di Rosignano M.mo di € 12.168.746,00;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che, ai fini della tariffazione, dal totale dei costi PEF 2026-2029, per l'annualità 2026, saranno detratte le entrate, come individuate nello stesso piano, per un importo di € 585.122,16 derivanti da:

- contributo MIUR, per un importo di € 26.204,77;
- attività di recupero evasione TARI anno 2024, per un importo di € 550.954,72;
- sanzioni in materia di illeciti ambientali, per un importo di € 7.962,67;

Tenuto conto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 25/06/2020 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni, fra cui quella deliberata nell'odierna seduta;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto del Piano Economico Finanziario, sopra richiamato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto, pertanto, che il costo da coprire con il tributo TARI, per l'anno 2026, ammonta a complessivi € 11.583.624,00 (al netto delle detrazioni e arrotondati), di cui 2.963.577,00 a titolo di costi fissi, ed € 8.620.047,00 a titolo di costi variabili;

Rilevato che i costi desunti dal PEF per l'anno 2026, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri e dei coefficienti indicati nel D.P.R. n. 158/1999, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto che la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche debba avvenire sulla base di criteri razionali e debba, comunque, assicurare l'agevolazione per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che, l'imputazione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche segue il criterio storico applicato nelle annualità precedenti, assicurata comunque l'agevolazione per le utenze domestiche, secondo cui il carico tariffario afferente al tributo è pari al 31,35% per le utenze non domestiche e al 68,65% per le utenze domestiche;

Considerato, inoltre, che l'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, come modificato dall'art. 1 comma 677 L. 30/12/2025 n. 199, secondo cui "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Richiamato l'art. 13 comma 15 D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con L. n. 58/2019 secondo cui "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto il successivo comma 15-bis della stessa norma secondo cui "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

Visto l'ulteriore comma 15-ter della stessa legge, come modificato dall'art. 15-bis D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con L. n. 58/2019 in base al quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2026 le tariffe TARI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 683 L. n. 147/2013 e i coefficienti di produzione di cui al D.P.R. n. 158/1999, nei limiti di cui all'art. 1 comma 652 L. n. 147/2013, come indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Richiamato l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Tenuto conto che l'art. 21 del vigente Regolamento TARI prevede che la misura tariffaria per la TARI giornaliera sia determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

Viste le risultanze dei fabbisogni standard ex art. 653 della L. n. 147/2013;

Esaminate le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

Vista la propria precedente deliberazione n. 63 del 28/04/2026 ad oggetto "approvazione delle scadenze di pagamento TARI per l'anno 2026" con la quale è stato deliberato l'invio di un acconto nella misura del 70% del dovuto sulla base del regime tariffario 2025 in due rate corrispondenti alla metà del dovuto, scadenti il 30 giugno 2026 e il 30 settembre 2026, o in unica soluzione entro il 30 giugno 2026;

Dato atto che la scadenza della rata di saldo e conguaglio, sulla base della tariffa 2026 è stata fissata al 2 dicembre 2026 con la stessa deliberazione;

Considerato che, con la medesima deliberazione, i versamenti in acconto sono stati sospesi per i contribuenti per i quali è stato riconosciuto in bolletta, a compensazione, il bonus sociale 2025, rinviando in sede di approvazione tariffaria la regolamentazione delle agevolazioni comunali ai sensi del comma 660 art. 1 L. n. 147/2013;

Rilevato infatti che, oltre a quanto già previsto in materia di bonus sociale, l'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 attribuisce all'Amministrazione la possibilità di riconoscere agevolazioni in materia di TARI;

Visto l'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 secondo cui il Comune, con norma a carattere regolamentare determina la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Richiamata la propria precedente deliberazione, nella seduta odierna, relativa alla modifica della procedura per il riconoscimento delle agevolazioni per grave disagio economico sociale, contenuta nell'art. 25 del Regolamento TARI;

Dato atto che, secondo i chiarimenti forniti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il bonus sociale TARI deve essere calcolato sull'importo totale della tariffa, comprese le componenti perequative e al netto del TEFA, prima di applicare qualsiasi altra agevolazione comunale;

Ritenuto, pertanto, di determinare le agevolazioni di cui sopra, per il periodo di imposta 2026, al fine di renderle compatibili con la disciplina del bonus sociale TARI, riconoscendo una riduzione pari al 75% del tributo complessivamente dovuto, comprensivo di TEFA e componenti perequative, per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 8.550,00;

Preso atto che la copertura del costo delle riduzioni tariffarie di cui al comma 660, compresa l'agevolazione connessa alla capacità contributiva delle famiglie, individuata sulla base dell'indicatore ISEE, diversamente alle riduzioni connesse alla minor produzione di rifiuti che trovano copertura nella tariffazione, viene garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Dato atto che, per i contribuenti per i quali è stato riconosciuto in bolletta, a compensazione, il bonus sociale 2025 e che presentino nei termini domanda di agevolazione comunale, l'eventuale somma residua, dopo l'applicazione delle suddette agevolazioni, ove spettanti, potrà essere versata entro il 28/02/2027;

Di prevedere che, per i contribuenti beneficiari del bonus sociale ARERA per i quali erano stati sospesi i versamenti in acconto, nel caso in cui gli stessi non presentino domanda di agevolazione comunale, sia revocata la sospensione e le scadenze dell'acconto siano rinviate al 30 settembre 2026, la prima rata e al 31 ottobre 2026, la seconda rata;

Considerato che l'agevolazione per grave disagio economico e sociale, di cui all'art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo 01041.09.01000183 "SGRAVI E RIMBORSI VARI - TRIBUTI" fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 110.000,00;

Considerato che l'agevolazione per la dismissione slot-machine di cui all'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo 01041.09.01002183 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE TARI (ENTRATE CORRENTI) fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 500,00;

Considerato che l'agevolazione per gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione mediante apposita convenzione ad associazioni di cui all'art. 24 bis comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo 01041.09.01002183 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE TARI (ENTRATE CORRENTI) fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 15.000,00;

Considerato che l'agevolazione per le abitazioni e pertinenze di proprietà privata o pubblica, concesse dal soggetto gestore dell'emergenza abitativa per conto del Comune a persone assistite per disagiate condizioni sociali e/o economiche attestate dal Servizio Sociale Territoriale, di cui all'art. 24 bis comma 9 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune al capitolo 01041.09.01000183 "SGRAVI E RIMBORSI VARI - TRIBUTI" fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio pari ad € 18.000,00;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione

da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto, altresì, che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato, dalla Provincia di Livorno, nella misura percentuale deliberata sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Risorse e Controllo;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, onde consentire una rapida elaborazione del ruolo per la conseguente bollettazione e postalizzazione delle informative di pagamento TARI 2025 in acconto, nei termini di scadenza previsti;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Bonura Francesco, Calderone Enzo, Donati Daniele, Principi Rudy, Scarascia Stefano, Testa Roberto) e nessun astenuto su n. 19 votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni, dei costi del servizio di gestione integrale dei rifiuti urbani per l'anno 2026, per un importo complessivo di € 12.168.746,00 risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026-2029, validato con determina del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Ottimale ATO TOSCANA COSTA allegata alla propria precedente deliberazione nella seduta odierna;
- di ridurre tale somma dell'importo complessivo di € 585.122,16 derivanti da:
 - contributo MIUR, per un importo di € 26.204,77;
 - attività di recupero evasione TARI anno 2024, per un importo di € 550.954,72;
 - sanzioni in materia di illeciti ambientali, per un importo di € 7.962,67;
- di dare atto, pertanto, che la somma da coprire con la tariffa TARI è pari ad € 11.583.624,00 (arrotondata);
- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e i coefficienti di produzione, relativi all'anno 2026 di cui all'allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrale dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario periodo regolatorio 2026-2029, per l'annualità 2026, al netto delle detrazioni approvate;
- di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Livorno nella misura del 5%;
- di determinare nell'ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed

economico, per il periodo d'imposta 2026, riconoscendo una riduzione pari al 75% del tributo complessivamente dovuto, comprensivo di TEFA e componenti perequative, per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 8.550,00;

- di stabilire la scadenza del 28 febbraio 2027 per i contribuenti per i quali è stato riconosciuto in bolletta, a compensazione, il bonus sociale 2025 e che presentino nei termini domanda di agevolazione comunale, al fine del versamento dell'eventuale somma residua, dopo l'applicazione delle suddette agevolazioni, ove spettanti;
- di stabilire la revoca della sospensione e la fissazione delle scadenze di acconto al 30 settembre 2026, la prima rata e al 31 ottobre 2026, la seconda rata, per i contribuenti beneficiari del bonus sociale ARERA per i quali erano stati sospesi i versamenti in acconto, che non presentino domanda di agevolazione comunale;
- di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui sopra - a valere sul periodo d'imposta 2026 - ammonta ad € 110.000,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01000183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 202/2025 così come variato nella deliberazione adottata nella stessa seduta;
- di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni ex art. 29 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI ammonta ad € 500,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01002183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 202/2025 così come variato nella deliberazione adottata nella stessa seduta;
- di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni ex art. 24 bis comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI ammonta ad € 15.000,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01002183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 202/2025 così come variato nella deliberazione adottata nella stessa seduta;
- di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni ex art. 24 bis comma 9 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI ammonta ad € 18.000,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01000183 del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 202/2025 così come variato nella deliberazione adottata nella stessa seduta;
- di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni tariffarie connesse ad una minore produzione di rifiuti e disciplinate dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, viene garantita dalla tariffazione;
- di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento come previsto all'art. 21 del vigente Regolamento TARI;
- di dare mandato al Responsabile del servizio di applicare le tariffe approvate provvedendo ad inviare ai contribuenti le informative di pagamento a saldo e conguaglio delle rate di acconto già inviate;
- di dare mandato al Responsabile del servizio al fine di provvedere all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa;

- di informare che l'autorità a cui ricorrere avverso il presente provvedimento amministrativo è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. In alternativa è possibile impugnare l'atto, per soli motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Burresi Ilaria

Il Vicesegretario
Gabriele Gasparini